



**CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO**  
**C.A.P. 87064 - PROVINCIA DI COSENZA**



REGISTRATO A ROSSANO  
Rossano 12/3-0  
n. 45  
405,64

REPERTORIO  
N. 44472 DEL 4 MAR. 2009

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, VOLONTARIA E COATTIVA, ICI, TARSU E SERVIZIO IDRICO, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, PERMANENTE E TEMPORANEA, NONCHÉ RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ALTRE ENTRATE DEL COMUNE.**

L'anno duemilanove (2009), il giorno 4 ( quattro ) del mese di Marzo nella sede comunale, innanzi a me dott. Michele Viceconte, segretario generale del Comune intestato, con potere di rogare i contratti nei quali l'ente è parte ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, sono presenti i Signori:

La dott.ssa Dora Pettinato nata a Corigliano Calabro il 06/09/1955 la quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza del Comune intestato, codice fiscale/ P.I. 00391240785 nella sua qualità di responsabile del settore tributi ai sensi dell'art.107 del citato D.lgs. 267/2000, (di seguito, per brevità, anche solo "stazione appaltante"),

La sig.ra Piccoli Maria nata a Forlì del Sannio (IS) il 18/01/1952, la quale dichiara di intervenire, in questo contratto in rappresentanza del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la So.G.E.T. S.p.A con sede legale in Pescara, Via Venezia 49, qualificata come capogruppo mandataria e SIT Service s.r.l., con sede in Rizziconi alla via Lepre 12, giusto atto del 26/2/2009 rep.4101 notaio Maria Pantalone Balice registrato a

Palmi al n° 569 S. 1T notaio Marcella Clara Reni rep. n° 52976 raccolta 12107(di seguito, per brevità, anche solo "Concessionario")

I suddetti componenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa, giusta quanto previsto dall'art.11 comma 13 del D.lgs 12 Aprile 2006 n° 163.

### PREMESSO

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 372 del 6 novembre 2008 è stato dato mandato al Responsabile del Settore tributi di avviare una procedura finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, ICI, Tarsu e Servizio Idrico, del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, permanente e temporanea, nonché riscossione coattiva delle altre entrate del Comune;

Che con la precitata delibera n° 372/2008 è stato, altresì, approvato il Capitolato Tecnico della gara per l'affidamento dei servizi sopra individuati;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tributi n° 1107 del 10 Novembre 2008 è stato approvato il bando e disciplinare di gara per l'affidamento in concessione dei servizi ripetuti;

Che la tipologia di gara prescelta è quella della procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163;

Che il valore presunto dell'appalto (per la intera durata contrattuale) è di euro 2.613.000,00 (duemiloneiseicentotredicimilaeuro) oltre IVA nella misura di legge se ed in quanto dovuta;

Che con determinazione n° 1 del 14 gennaio 2009 sono stati approvati i verbali di gara con contestuale aggiudicazione provvisoria al costituendo raggruppamento temporaneo di impresa in cui la SO.GE.T S.p.A. da Pescara rappresenterà la impresa capogruppo e la S.I.T. Service da Rizziconi (RC) la impresa mandante;

Con determinazione n°143 del 19 febbraio 2009 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;

Che è stato comunicato alla ditta controinteressata, con nota del 26/02/2009 prot. 9822, il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Che esistono ragioni di particolare urgenza a causa della cessazione per scadenza dei termini contrattuali delle precedenti concessioni dei servizi da conferire che non consentano a questa Amministrazione il decorso dei 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di cui sopra ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006;

Che in fase di stipulazione del contratto questa Amministrazione con nota n°6638 del 11 febbraio 2009 e successiva nota n° 7245 del 13 febbraio 2009 ha richiesto alle Prefetture di Pescara relativamente a SO.G.E.T. S.p.A. con sede in Pescara, Reggio Calabria relativamente a SIT Service S.r.l., con sede in Rizziconi, costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, il rilascio delle dovute certificazioni al fine di acquisire nuovamente la prova dell'assenza in capo alle società sopra dette di procedimenti o provvedimenti antimafia;

Che ai sensi dell'art.4 comma 6 D.Lgs. n° 490 del 1994 è consentito a questa stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto nelle more dell'acquisizione delle certificazioni di cui sopra sussistendo ragioni di particolare urgenza al conferimento dei

servizi a causa delle cessazioni per scadenza dei termini contrattuali delle precedenti gestioni;

Che l'anticipata stipula del contratto resta però sottoposta alla condizione risolutiva nel caso in cui sopraggiungono informazioni interdittive;

### TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

#### ART. 2 – Oggetto

L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentata, affida al Raggruppamento temporaneo di Imprese – SO.G.E.T. s.p.A./SIT Service s.r.l., in persona del presidente e legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, ICI, Tarsu e Servizio Idrico, del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, permanente e temporanea, nonché riscossione coattiva delle altre entrate del Comune che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

#### ART. 3 – Durata

- Il presente contratto produce effetti a decorrere dalla data di stipula del medesimo e la sua durata è commisurata a 60 mesi fine esercizio. E' escluso il tacito rinnovo.
- Il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

- La concessione potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo, qualora l'Ente ne accerti la convenienza economico-finanziaria, compatibilmente con le norme di legge tempo per tempo vigenti. Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla Ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti altre entrate comunali.
- Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso il territorio del Comune di Corigliano Calabro.

#### ART. 4 – Garanzia

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal “*Concessionario*” con la stipula del presente atto, il “*Concessionario*” medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad € 261.300,00 mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n.6845471 del \_03/\_03/2009, con l'Istituto FATA Assicurazioni Gruppo Generali.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della “*Stazione appaltante*” a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 Cod. Civ., nascenti dal presente atto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal “*Concessionario*”, e, pertanto, resta espressamente inteso che la “*Stazione appaltante*”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione in ipotesi di inadempimento.

felte

W  
MR

4. La garanzia opera nei confronti della "Stazione appaltante" a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, su richiesta del "Concessionario" e previa deduzione di eventuali crediti della "Stazione appaltante" verso il "Concessionario" medesimo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Pertanto, detta cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla "Stazione appaltante" al soggetto obbligato.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il "Concessionario" dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della "Stazione appaltante".
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la "Stazione appaltante" ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **ART. 5 - Modalità di esecuzione**

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario nei modi previsti nel capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso.

#### **ART. 6 Corrispettivi**

1. Il corrispettivo per le prestazioni dell'oggetto contrattuale, in applicazione del ribasso unico del 22% (ventidue per cento) sugli aggi a base di gara così come previsto dall'art. 10 del bando di gara, è pari a:

- all'4.68%, (quattrovirgolasessantotto per cento) sulle somme riscosse per la gestione ordinaria e riscossione volontaria dell'ICI, della Tarsu e del Servizio Idrico;

REDAZIONE  
MAGGIO 2010

- al 15,60% sulle somme riscosse per la gestione dell'attività di accertamento ICI e Tarsu;
- al 19,50% sulle somme riscosse per la gestione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Temporanea e permanente;
- all'8,50% sulle somme riscosse per l'attività di riscossione coattiva.

3. Nell'evenienza che, durante il periodo di concessione, venissero emanate norme legislative o venissero adottati provvedimenti comunali in attuazione di facoltà concesse dalla legge, che dovessero modificare in tutto o in parte le tariffe vigenti, le parti, di comune accordo, dovranno revisionare la quota parte da riversare al Comune, raggugliandoli al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, sempre che l'aumento o la diminuzione superi il 20% (ventipercento). In caso di mancato accordo fra le parti si farà ricorso al Foro competente.

**ART. 7 - Versamenti e rendicontazione a favore dell'Ente**

1. L'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, deve essere versato alla Tesoreria Comunale entro il decimo giorno dalla scadenza di ciascuna decade. Il concessionario è obbligato ad istituire per ogni servizio un numero di conto corrente specifico. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica l'interesse legale corrente. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale reintegrarsi dei propri crediti sulla cauzione, ove non venissero rispettati i termini prescritti per i versamenti, ed il Concessionario non ottemperasse alle eventuali richieste.
2. Il concessionario è tenuto a rendicontare in modo analitico tutte le riscossioni effettuate evidenziando - per singolo tributo - le somme riscosse a titolo di imposte, tasse, canoni, consumi nonché quelle riscosse a titolo di sanzioni ovvero interessi. La rendicontazione

*Feltre*  
*W*  
*MR*

dovrà essere effettuata sia al lordo che al netto dell'aggio di spettanza del concessionario. Nella effettuazione delle operazioni di rendicontazione dovranno essere distinte le somme riscosse direttamente da quelle riscosse con sistemi diversi. Per queste ultime dovrà essere dimostrata la congruità rispetto agli estratti conto postali ecc. Le predette operazioni dovranno essere effettuate sia tramite supporto informatico che tramite supporto cartaceo.

#### **ART. 8 - Divieto di cessione e subappalto**

1. È fatto espresso divieto al " *Concessionario*" di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per il solo svolgimento del servizio materiale di affissione e deaffissione manifesti, esclusa comunque la riscossione dei relativi diritti. In caso il concessionario si avvallesse di tale facoltà dovrà comunicare al Comune la ragione sociale ed il referente o responsabile di tale ditta. Dell'attività svolta dal subappaltatore è responsabile, nei confronti del Comune, esclusivamente la ditta concessionaria ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 163/2006. In caso di subappalto si applica il disposto di cui al D.Lgs. 163/2006 sopra citato.

#### **ART. 9 - Obbligazioni specifiche del Concessionario**

1. Nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto, il " *Concessionario*" provvede a garantire al Comune di Corigliano Calabro un flusso finanziario certo, calcolato in percentuale sulle somme da riscuotere, pari: al 90% del carico ICI dell'anno precedente, entro la data di scadenza in acconto e a saldo; al 70% del carico TARSU pro-rata entro la scadenza di ogni rata; al 50% del carico delle fatture relativo al servizio idrico pro-rata entro la scadenza di ogni rata. Le anticipazioni vengono erogate gratuitamente e recuperate con le entrate da riscuotere.

2. Sono a carico del "Concessionario", intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto contrattuale.

3. Il Concessionario assume l'obbligo di corrispondere al Comune, per ciascun anno della concessione, un minimo garantito sulle riscossioni relative ai seguenti tributi e così dettagliate:

- per la TOSAP: € 220.000,00 ( duecentoventimilaeuro);
- per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità: € 70.000,00 (settantamilaeuro).

Qualora nel corso dell'affidamento si verificano variazioni alle aliquote, alle detrazioni o alle tariffe in conseguenza di disposizioni di legge o di deliberazioni da parte dell'Amministrazione, tali da comportare variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al corrispettivo determinato secondo le modalità dell'art.6, è facoltà delle parti chiedere una revisione del corrispettivo stesso e del minimo garantito, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 163/2006.

4. Il "Concessionario" si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla "Stazione appaltante" tramite il responsabile del settore tributi.

5. Il "Concessionario" si obbliga a consentire alla "Stazione appaltante" tramite il responsabile del settore tributi di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

felt

W  
W

6. Il "Concessionario" si obbliga a manlevare e tenere indenne la "Stazione appaltante" da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il "Concessionario" si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla "Stazione appaltante", nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. Il "Concessionario" si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti, e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. Rimane ferma la competenza della stazione appaltante di sottoscrivere gli atti avvalendosi della funzione di cui alla legge 296/2006 comma 162 e salva la responsabilità della società per eventuali vizi derivanti dalle attività demandate al concessionario.
10. Il "Concessionario" ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari, secondo il gruppo di lavoro proposto per la realizzazione del progetto, in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento de servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle

assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione.

11. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, il "Concessionario" comunica al Comune i nominativi del personale incaricato del servizio nonché il nominativo del "Funzionario Responsabile" di cui agli artt. 11 e 54 del D.Lgs. 507/1993, cui sono attribuiti la funzione, i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio. Gli incaricati del concessionario devono essere provvisti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione Comunale. Il "Concessionario" è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

12. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il "Concessionario" ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere verso lo stesso.

13. Il "Concessionario", nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, (con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti) nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 626/94 e sue successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso il "Fornitore" dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in

oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. Tutte le spese del personale sono a completo carico del "Concessionario".

14. E' fatto obbligo alla ditta *Concessionaria* di assumere alle proprie dipendenze con la qualifica di provenienza, a tempo pieno, tutto il personale in numero di 11 (undici) unità lavorative proveniente dalla locale agenzia del concessionario cessante Gestor s.p.a., in ragione delle professionalità sperimentate a mantenimento dei livelli occupazionali.

15. Il "Concessionario" prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) su richiesta della "Stazione appaltante", qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto;

b) su richiesta motivata del "Concessionario Fornitore", qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi;

peraltro, l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la "Stazione appaltante" e dovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni contrattuali.

16. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della "Stazione appaltante" potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla "Stazione appaltante" almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

17. Il "Concessionario" si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.

## ART. 10 - Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione

1. La "Stazione appaltante", nell'arco della durata del Contratto, effettuerà l'attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nonché di quanto indicato nell'Offerta Tecnica dal "Concessionario".
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della "Stazione appaltante" o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il "Concessionario" si obbliga a fornire alla "Stazione appaltante", o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. Delle attività di controllo verrà redatto apposito verbale a firma congiunta della "Stazione appaltante" e del "Concessionario".

All'esito positivo della verifica di regolarità la data del relativo verbale costituirà "Data di accettazione" da parte della "Stazione appaltante" di quanto eseguito.

3. In caso di esito negativo della prima fase della Verifica di regolarità, il "Concessionario" è obbligato ad apportare all'attività svolta le correzioni e/o modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune dalla "Stazione appaltante", entro il termine che sarà da quest'ultima indicato. Apportate le menzionate correzioni e/o modifiche e/o integrazioni da parte del "Concessionario", sarà ripetuta la Verifica di regolarità.

## ART. 11 - Responsabile del Servizio

1. Entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, il Concessionario deve comunicare al Comune i nominativi del personale incaricato dei servizi di cui all'appalto nonché il nominativo del Capo Progetto e quindi Responsabile del Servizio, nominato dal "Concessionario" quale referente responsabile nei confronti della "Stazione appaltante"

per l'esecuzione del presente contratto. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la "Stazione appaltante", nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

#### **ART. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il "Concessionario" dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal "Concessionario" medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della "Stazione appaltante" la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.
2. Obblighi specifici relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art.9 precedente vincolano il "Concessionario" anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **ART. 13 - Riservatezza**

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il "Concessionario" assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

le  
io  
le  
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio;

b) che la "Stazione appaltante" abbia espressamente autorizzato il "Concessionario" a divulgare a specifici soggetti.

3. Il "Concessionario" è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il "Concessionario" dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal "Concessionario" anche dopo la cessazione del rapporto con la "Stazione appaltante".

5. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la "Stazione appaltante" ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il "Concessionario" sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla "Stazione appaltante". Il "Concessionario" si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Codice della privacy in materia di riservatezza.

#### ART. 14 - Sicurezza, responsabilità civile

1. Il personale del "Concessionario", dislocato presso l'Ufficio di zona, sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale delle sedi operative.

2. Il "Concessionario" è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, e comunque dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali,

1. diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto del “*Concessionario*” stesso quanto della “*Stazione appaltante*” e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.

2. Anche a tal fine, il “*Concessionario*” dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della “*Stazione appaltante*” e di terzi, valevole per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio di responsabilità civile del medesimo “*Concessionario*” in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali; la predetta polizza anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

#### ART. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del “*Concessionario*” tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla “*Stazione appaltante*” per legge.
2. Il “*Concessionario*” dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il “*Concessionario*” è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del “*Concessionario*”.

#### ART. 16 - Penalità e risoluzione del contratto

1. In caso di mancato rispetto da parte del "Concessionario" delle tempistiche di realizzazione e/o dei livelli di servizio richiesti nel Capitolato Tecnico la "Stazione appaltante" applicherà al "Concessionario", previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal "Fornitore" e da questo comunicate alla stessa nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari dalla stessa contestazione, le penali previste dal Capitolato Tecnico .
2. L'applicazione definitiva della penalità avverrà con provvedimento motivato del responsabile competente qualora la ditta non abbia presentato, nel termine indicato, giustificazioni scritte o le medesime siano ritenute incongrue e/o insufficienti.
3. La penalità va pagata al Comune nel termine indicato nel provvedimento sanzionatorio, in difetto il Comune preleverà la corrispondente somma dalla cauzione, con l'onere per la ditta di reintegrarla successivamente.
4. L'applicazione di 10 sanzioni nel corso della concessione, indipendentemente dagli importi, comporta la decadenza automatica dall'affidamento.
5. In caso di scioglimento del contratto per colpa e/o decadenza del concessionario, il Comune avrà diritto di incamerare la cauzione prestata dalla ditta, prendere possesso di tutti gli impianti ed impartire tutte le disposizioni occorrenti per garantire la regolare continuazione del servizio. In tal caso la ditta é tenuta a garantire comunque il servizio per il solo tempo necessario all'Ente per provvedere alla sostituzione del concessionario, fermo restando l'obbligo per la stessa di continuare a corrispondere, per tale periodo, i compensi fissi e variabili di spettanza del Comune. La ditta affidataria può essere esonerata da tale obbligo solo previa liberatoria scritta da parte dell'Ente.
6. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative determinanti l'abolizione della

*del*  
*MF*

concessione stessa e nell'ipotesi in cui la gestione del servizio idrico integrato venisse, per legge, trasferito ad altro ente (Autorità di bacino ecc). Nel caso invece di disposizioni legislative che incidessero sul presupposto e sulle disposizioni che regolano il servizio stesso, le condizioni (anche economiche) saranno riviste in accordo fra le parti.

#### **ART. 17 - Recesso per giusta causa**

La "Stazione appaltante" ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al "Concessionario" con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende :

a) qualora sia stato depositato contro il "Concessionario" un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del "Concessionario";

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del "Concessionario" siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

Dalla data di efficacia del recesso, il "Concessionario" dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla "Stazione appaltante".

In caso di recesso della "Stazione appaltante", il "Concessionario" ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.

#### **ART. 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il "Concessionario" assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della "Stazione appaltante" azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il "Concessionario" si obbliga a manlevare e tenere indenne la "Stazione appaltante", assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la "Stazione appaltante" è tenuta ad informare prontamente il "Concessionario" delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della "Stazione appaltante", quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### ART. 19 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rossano

#### ART. 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal Codice sulla privacy in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La "Stazione appaltante" esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dalla predetta normativa.

BOLLO RISCOSSO  
IN MODO VIRTUALE



Marcella Clara RENI  
Notaio

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CON RIFERIMENTO DI MANDATO DI RAPPRESENTANZA

(ai sensi e per gli effetti della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come modificata dal D.L. 3.4.1995 n. 101, convertito in Legge 2.6.1995 n. 216)

I sottoscritti:

- PICCOLI Maria, imprenditrice, nata a nata a Forlì del Sannio (IS) il 18 gennaio 1952, codice fiscale PCC MRA 52A58 D703T, residente in Pescolanciano (IS) alla via Garibaldi n.21, domiciliata per la carica ove infra, la quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società "SO.G.E.T. Società di gestione entrate e tributi S.p.A.", con sede legale in Pescara alla via Venezia n.49, codice fiscale, partita I.V.A. e n.di iscrizione presso il Registro Imprese di Pescara 01807790686, capitale sociale Euro 11.800.000,00 i.v., R.E.A. n.130298, in virtù dei poteri alla medesima spettanti in forza del vigente statuto sociale nonchè di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2006;
- MONEA Pasquale, imprenditore, nato a Candidoni (RC) il giorno 11 luglio 1958, codice fiscale MNO PQL 58L11 B591T, residente in Candidoni (RC) alla via La Villa n.12, domiciliato per la carica ove infra, che interviene al presente atto quale Amministratore Unico della società "Sistemi Informatici Territoriali Service S.R.L. (in forma abbreviata SIT SERVICE S.r.l.)" con sede in Rizziconi (RC) alla via Lepre n.12, codice fiscale, P.IVA e n.di iscrizione presso il Registro Imprese di Reggio Calabria 02270190800, capitale sociale Euro 11.000,00 di cui versato Euro 2.750,00, R.E.A. 157787, in virtù dei poteri al medesimo attribuiti dal vigente statuto sociale;

premettono che:

- il Comune di Corigliano Calabro (CS) ha indetto una gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, ICI, Tarsu e Servizio Idrico, del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, permanente e temporanea, nonchè riscossione coattiva delle altre entrate del Comune;
- le suddette imprese hanno presentato offerta congiunta;
- il Comune di Corigliano Calabro (CS) ha comunicato con determina n.3 del 13/2/2009 alle suddette imprese l'aggiudicazione della gara di che trattasi;
- i comparenti, come rappresentati, dichiarano di essere nelle condizioni oggettive e nel possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla Legge per potere costituirsi, in via meramente temporanea, quale Raggruppamento Temporaneo d'Impresa agli scopi predetti;
- l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale

Registrato a Palmi

il 26 FEB 2009

al n° 569 s. II



delle imprese riunite, nei confronti delle amministrazioni appaltanti.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale della presente scrittura, essi componenti, come rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1) Le Società SO.GE.T. S.p.A. e S.I.T. Service costituiscono in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e per gli effetti dell'art.37 del D.Lgs.163/2006.

Art.2) La società SO.G.E.T. S.p.A. e la S.I.T. Service con il presente atto conferiscono contestualmente appalto collettivo speciale gratuito ed irrevocabile e con la loro assenso e consentenza alla società SO.G.E.T. S.p.A. qualificata come gruppo mandataria che a mezzo della costituita rappresentanza dichiara di accettare e che in forza del presente è autorizzata, in nome e per conto proprio e dei mandati partecipanti al presente Raggruppamento Temporaneo, alle seguenti operazioni:

- stipulare, in nome e per conto delle parti stesse, il contratto e tutti gli atti consequenziali e/o necessari all'affidamento, la gestione e l'esercizio dei lavori;
- incassare le somme dovute, sia in acconto sia a scadenza, con la Stazione appaltante o il concedente da lui responsabile per i pagamenti effettuati ad essa mandataria;
- rappresentare le Parti in via esclusiva, anche in giudizio, nei confronti dell'Ente appaltante in tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla partecipazione delle predette Parti all'affidamento di cui è oggetto della gara, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- a fare inoltre tutto quanto necessario ed opportuno per l'esatto adempimento dell'incarico ricevuto, per il quale lei non faccia mai difetto facoltà alcuna di rappresentanza di azione.

Il tutto con promessa di rato e valido, senza obbligo di ulteriore approvazione e conferma.

Il presente mandato, irrevocabile e con obbligo di rito, viene conferito a titolo gratuito.

La sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti delle amministrazioni appaltanti.

Il presente mandato non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai soli fini interni, e quindi senza alcun rilievo nei riguardi delle Amministrazioni committenti, le Parti dichiarano che l'obbligazione si suddivide tra di loro ai sensi dell'art.1289 c.c. nel seguente modo:

- SO.G.E.T. S.p.A.:
- a) Coordinamento ed avviamento delle seguenti attività:
  - Sportello Unico delle Entrate;
  - gestione ordinaria e riscossione volontaria dell'IVA

TARSU, del Servizio Idrico, dell'ICP, DPA e TOSAP;  
- accertamento dei tributi oggetto dell'appalto e attività di front-office;  
- riscossione coattiva dei tributi oggetto di gara e delle altre entrate del Comune;  
- gestione contenzioso.

- S.I.T. Service S.r.l.:

b) Coordinamento ed avviamento delle seguenti attività di:  
- creazione della banca dati rinveniente dal censimento di tutti i cespiti tassabili presenti nel territorio comunale;  
- lo studio, la predisposizione e la programmazione delle cartografie ed aerofotogrammetrie finalizzate alla costituzione del Sistema Informativo Territoriale Tributario del Comune di Corigliano Calabro (CS).

Il presente Raggruppamento Temporaneo d'impresе si scioglierà automaticamente, senza obbligo di formalità o adempimenti, e con la liquidazione di tutte le pendenze ed in genere allo scadere delle prescrizioni di legge o per il verificarsi di una delle cause di risoluzione o estinzione del contratto d'appalto.

La revoca del mandato, anche se per giusta causa sarà inefficace nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

F.to in calce: Maria PICCOLI

Palmi, 26 febbraio 2009

F.to: Pasquale Monea

REPERTORIO N.4101

AUTENTICA DI PRIMA FIRMA  
REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta Maria PANTALONE BALICE, notaio in Pescara, iscritta nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara che, la signora:

- PICCOLI Maria, imprenditrice, nata a nata a Forlì del Sannio (IS) il 18 gennaio 1952, domiciliata per la carica ove infra, Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società "SO.G.E.T. S.p.A. - Società di gestione entrate e tributi -", con sede legale in Pescara alla via Venezia n.49, codice fiscale, partita I.V.A. e n.di iscrizione presso il Registro Imprese di Pescara 01807790686, capitale sociale Euro 11.800.000,00 i.v., R.E.A. n.130298, in virtù dei poteri alla medesima spettanti in forza del vigente statuto sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2006, della cui identità personale, poteri e qualifica sono io notaio certo, ha sottoscritto in calce ed al margine l'atto che precede alla mia presenza in Pescara nel mio studio alla via Chieti n.5 al piano primo, oggi diciannove febbraio duemilanove (19.2.2009), alle ore undici e minuti quaranta.

F.to in calce Maria PANTALONE BALICE - NOTAIO

Numero 52976 del Repertorio

Raccolta

SECONDA AUTENTICA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta avvocato Marcella Clara Reni,  
Palmi, Collegio Notarile di Palmi,  
certifico

che il Signor MONEA Pasquale, nato a Candidoni l' 1958, quale Amministratore Unico e, come tale, legalmente rappresentante della società a responsabilità limitata "Sistemi Informatici Territoriali Service S.R.L. (in forma di SIT SERVICE S.r.l.)" con sede in Rizziconi alla n.12, ove domicilia per la carica, iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Calabria con il numero di codice partita IVA 02270190800, capitale sociale Euro R.E.A. 157787, in virtù dei poteri al medesimo attribuiti dal vigente statuto sociale, della cui identità personale e della sua personalità giuridica io notaio sono certa, ha firmato in mia presenza e nel mio studio, in calce ed a margine dei termini, l'atto che precede alle ore diciassette.

Il presente atto è stato letto da me al comparente in  
Palmi, ventisei febbraio duemilanove

F.to: Marcella Clara Reni notaio L.S.

Copia conforme all'originale composta da quattro fascicoli

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Palmi, 26 febbraio 2009

*Oba. M. Clara Reni  
Notaio*



SE  
DE

N°

Og  
risc  
risc  
Occ  
entra

A

Prem  
appro

accert  
accert

Affiss  
riscoss

Che c  
provve

dell'off  
Che co

effettua  
che con

Che cor  
aggiudic

SO.GE.

(RC) la i  
Che, con

preceden  
requisiti

comma 4

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO  
PROVINCIA DI COSENZA

SEGRET. N° 143  
DEL 19 FEB. 2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI

N° 3 del 19/2/2009

Oggetto: Gara per all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, ICI, Tarsu e Servizio Idrico, del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, permanente e temporanea, nonché riscossione coattiva delle altre entrate del Comune". Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n 372 del 6/11/2008 è stato approvato il capitolato tecnico della gara per all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, ICI, Tarsu e Servizio Idrico, del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, permanente e temporanea, nonché riscossione coattiva delle altre entrate del Comune"

Che con propria determinazione n° 1707 del 10/11/2008 il responsabile del settore tributi ha provveduto alla indizione della gara di che trattasi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché all'approvazione del bando di gara;

Che con determinazione n° 1931 del 12/12/2008 si è provveduto a rettificare l'art. 16 e art. 8, e ad effettuare la distribuzione dei punteggi di cui all' art. 11 del bando in oggetto;

che con determinazione n 2058 del 29/12/2008 è stata nominata la commissione giudicatrice;

Che con determinazione n° 1 del 14/1/2009 sono stati approvati i verbali di gara con contestuale aggiudicazione provvisoria al costituendo raggruppamento temporaneo di impresa in cui la SO.GE.T spa da Pescara rappresenterà la impresa capogruppo e la S.I.T. Service da Rizziconi (RC) la impresa mandante;

Che, con nota del 27/1/2009 è stato richiesto al raggruppamento d'impresa di cui al punto precedente, di fornire la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale giusto art. 41 comma 4 e art. 42 comma 4 DLGS 163/2006 e precisamente:

1. volume d'affari realizzato dalla Società SO.G.E.T. S.p.a. e dall'impresa S.I.T. Service nell'ultimo triennio, alla data di pubblicazione del bando di gara.
  2. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, art. 17 legge 68/99 dell'ATI
  3. casellario giudiziario e carichi pendenti dell'ATI
  4. atto notarile attestante costituzione A.T.I. nonché certificato regolarità contributiva.
  5. certificati enti attestanti requisiti di capacità tecnico- professionale, alla data di pubblicazione del bando di gara.
- Avere svolto, o avere in corso di svolgimento, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'attività di riscossione, volontaria e coattiva, dell' ICI e della Tarsu in almeno 5 Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  - Avere svolto, o avere in corso di svolgimento, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, congiuntamente le attività di accertamento ICI e Tarsu in almeno 3 Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  - Avere svolto, o avere in corso di svolgimento, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le attività di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in almeno 1 Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Che la società SOGET in data 11/2/2009 prot. 6696 ha presentato la documentazione probatoria richiesta per come segue:

- Per il punto 1) ha trasmesso copie originali delle dichiarazioni IVA anni 2005-2006-2007, ha fornito il prospetto informativo trasmesso al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali nelle more del rilascio del certificato di ottemperanza, che si riserva di fornire successivamente.
- Per il punto 3) ha presentato il certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante;
- Per il punto 4) ha fornito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) datato 31/10/2008 in attesa di acquisire nuovo certificato già richiesto in data 28/1/2009.
- La ditta ha dichiarato che l'atto notarile attestante la costituzione dell'A.T.I verrà prodotto ad intervenuta aggiudicazione definitiva.
- Per il punto 5) lo svolgimento dell'attività viene certificata da n° 7 attestati e per come segue:  
Attestazione rilasciata dal Comune di Grottaglie con numero di abitanti residenti pari a 32.848  
Attestazione del Comune di Massafra con un numero di abitanti residenti pari a 31.750  
Dichiarazione della città del Vasto ( Chieti) con un numero di abitanti residenti pari a 38273  
Attestazione della città di Montesilvano ( Pescara) con un numero di abitanti residenti pari a 48.250

Certificazione del Comune di Manduria con un numero di abitanti residenti pari a 31.747

Attestazione del Comune di Taranto con un numero di abitanti residenti pari a 196.086

Dichiarazione del comune di Pescara con un numero di abitanti residenti pari a 122.790

Che, nei termini stabiliti la SIT SERVICE s.r.l. impresa mandante, con nota del 12/2/2009 prot. 6983, ha presentato la documentazione richiesta per come segue:

Per il punto 1) copie dei bilanci relative alle annualità 2005-2006-2007

Per il punto 2) dichiarazione dell'amministratore unico di non essere tenuto agli obblighi della legge 68/99 in quanto titolare di azienda privata con meno di 15 dipendenti.

- Per il punto 3) ha presentato il certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti dell'amministratore;
- Per il punto 4) ha fornito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) datato 10/2/2009
- Per il punto 5) dichiarazione a firma dell'amministratore unico attestante che i requisiti di capacità tecnico- professionale, sono posseduti dall'impresa mandataria secondo quanto previsto dall'art. 5 bando di gara punto b

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata dalle ditte su richiesta del Comune con nota del 27/1/2009 prot. 3737

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

Visto il decreto n° 15 del 19/2/2009 a firma del Commissario Prefettizio con il quale viene nominata la sottoscritta responsabile del settore tributi;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000;

Attesa la competenza a provvedere;

## D E T E R M I N A

1. Aggiudicare definitivamente l'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, ICI, Tarsù e Servizio Idrico, del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, permanente e temporanea, nonché riscossione coattiva delle altre entrate del Comune" al costituendo raggruppamento temporaneo di impresa in cui la SO.GE.T spa da Pescara rappresenterà la impresa capogruppo e la S.I.T. service da Rizziconi ( RC) la impresa mandante.
2. Dare atto che:  
la documentazione probatoria presentata su richiesta del Comune con nota del 27/1/2009 prot.3737 è stata ritenuta regolare ed allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

- l'offerta formulata dal costituendo raggruppamento di impresa è stata ritenuta economicamente vantaggiosa ai sensi dell' art. 81 e 83 del dlgs 163/2006 e rispondente ai i criteri del bando sia sotto l'aspetto tecnico, qualitativo, professionale ed economico, per come risultante dal verbale di gara redatto in data 7/1/2009 approvato con determinazione n° 1 del 14/1/2009.
  - Il ribasso unico praticato dalla ditta sugli aggi a base è pari al 22% ( verbale n° 3) approvato con determinazione n° 1 del 14/1/2009.
  - alla stipula del contratto si provvederà successivamente approvato con determinazione n° 1 del 14/1/2009.
3. Stabilire che l'impegno di spesa occorrente per l'aggiudicazione dell'appalto sarà predisposto con separato atto in quanto il bilancio 2009 è in fase di predisposizione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI**

(Dott.ssa Dora Pettinato)

*Pettinato*

Comune di Corigliano Calabria (Cs)  
E' copia conforme all'originale

29 GIU. 2016



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
IMMACOLATA PALMIERI

*Palmieri*

